

- 1) **Domanda:** Maggiorazione compensativa per i nuclei con ISEE non superiore a 25.000 euro. La sussistenza dei requisiti è auto dichiarata dal richiedente al momento della richiesta. In virtù del fatto che, in assenza di presentazione DSU o di successiva presentazione della DSU rispetto alla domanda AUUF, è possibile autocertificare solo la condizione dell'effettiva percezione nel corso 2021 degli ANF oltre ad auspicare una correzione a livello di presentazione della domanda AUUF nell'inserimento del dato, si chiede conferma sulle modalità di applicazione della maggiorazione?

Ovvero se presento la domanda di AUUF in assenza di Isee, e si attiva comunque la casella relativa alla maggiorazione (chiaramente nel caso in cui sia soddisfatto il secondo requisito) cosa succede se l'indicatore ISEE risulta essere maggiore del limite previsto dalla norma? Visto che si tratta di una autodichiarazione sarà soggetta a controllo successivo da parte dell'Inps con eventuale irrogazione di sanzioni o recupero di indebito?

(20/01/2022) Risposta: La dichiarazione è già stata corretta e ad oggi è solo una dichiarazione di "consapevolezza del requisito" che dovrà essere posseduto alla data dell'Istruttoria in cui sarà la nostra procedura ad effettuare la verifica sia con riferimento ad ISEE che sul data base unico ANF

Ai fini della eventuale maggiorazione ex art.5 del D.Lgs n° 230/2021 dichiaro:

- *Di essere consapevole che devo avere un ISEE non superiore a 25000€.*
- *Che nel corso del 2021, il mio nucleo familiare ha percepito gli ANF (assegno per modificazioni, dalla L.153/88, in presenza di figli minori da parte del richiedente*

- 2) **Domanda:** Presento la domanda di AUUF in assenza di Isee perché il richiedente mi dichiara che non intende presentarlo per tutto il 2022, pertanto non attivo il flag con la richiesta di maggiorazione. Qualche mese dopo ci ripensa e presenta Isee. Occorre presentare una nuova domanda o si può modificare quella già presentata?

(20/01/2022) Risposta: **non si deve presentare** una nuova domanda AUUF, sarà l'INPS che nelle operazioni di conguaglio (presumibilmente annuale) erogherà la parte variabile dell'AUUF dal mese in cui sarà stata presentata la DSU.

- 3) **Domanda:** Se la domanda viene presentata da entrambi i genitori, il sistema sia nell'online che in cooperazione segnala immediatamente che esiste già una domanda (tramite il CF del figlio?)? Presumiamo che viene tenuta valida la domanda che arriva prima, sempre che i genitori abbiano entrambi la potestà e l'affido sia condiviso.

(20/01/2022) Risposta: **Si sarà ritenuta valida solo la prima domanda** in quanto l'altro genitore (B) ha sempre la possibilità di "completare le domande presentate dall'altro genitore (A)" anche modificandone la ripartizione comunicata.

- 4) **Domanda:** Il secondo genitore, se non ha le credenziali per accedere in autonomia, per accedere alla domanda del richiedente, deve rivolgersi allo stesso patronato che ha inviato la domanda?

(20/01/2022) Risposta: In premessa si ricorda che a differenza dell'AT i **dati dell'altro genitore (B), comprese le modalità di pagamento, sono presenti nella domanda del genitore (A)** e quindi la domanda non necessita di essere completata. Detto ciò, la titolarità del AUUF segue le stesse regole del AT e la pratica può essere completata **solo dallo stesso ente di patronato.**

- 5) **Domanda:** Per i nuovi nati nel corso del 2022, come riesce l'INPS ad erogare il beneficio dal settimo mese di gravidanza? La vecchia domanda del Premio alla nascita (Bonus mamma domani) la gestiva il patronato chiedendo il certificato del ginecologo per l'attestazione del settimo mese. E con l'AUUF?

(20/01/2022) Risposta: A differenza del Bonus Mamma per i nuovi nati l'AUUF decorre dal settimo mese di gravidanza, ne consegue che la domanda **va presentata dopo la nascita, ovvero dopo che è stato attribuito al minore il codice fiscale**. Con la prima mensilità di assegno saranno pagati gli arretrati a partire dal settimo mese di gravidanza. L'assegno unico non è comunque compatibile con il premio alla nascita e per la gestione dei mesi di gennaio e febbraio si aspettando decisioni da parte INPS.

- 6) **Domanda:** In caso di variazione del nucleo familiare ai fini ISEE avvenuta dopo la presentazione della domanda AUUF (ovvero variazione che può comportare un indicatore ISEE maggiore o minore del precedente) sarà obbligatorio aggiornare la DSU? Se affermativo esiste un limite temporale da rispettare (ad esempio entro due mesi della variazione)? Conseguentemente bisognerà presentare anche una nuova domanda AUUF per continuare a beneficiare dell'assegno?

(20/01/2022) Risposta: Si la DSU dovrà essere aggiornata entro **la fine dell'anno solare** (a gennaio e febbraio dell'anno successivo si continua a pagare in base ad Isee valido al 31 dicembre dell'anno precedente). Inps procederà tra gennaio e febbraio a conguagliare gli importi sulla base dell'Isee consolidato al 31 dicembre dell'anno precedente). In merito alla domanda AUUF, in presenza di nascita di un nuovo figlio la prima domanda dovrà essere "aggiornata" con l'inserimento dei dati del nuovo nato.

- 7) **Domanda:** Per il figlio minore o maggiorenne fino al 21° anno di età la domanda AUUF sarà sempre una. Può capitare che presenti la domanda il richiedente optando che l'importo dell'assegno sia corrisposto al 50% tra i due genitori indicando solo le proprie modalità di pagamento (terza opzione). L'altro genitore, per aver riconosciuta la sua parte dovrà completare la domanda già presentata dal primo. Il secondo genitore che dovrà completare la domanda potrà agire solo ed esclusivamente dal sito INPS? Oppure l'INPS potrà prevedere nel tracciato la predisposizione di questo "completamento di domanda" e quindi potrà essere implementata dalle nostre procedure (questo potrebbe capitare in tutti i casi ad esclusione dei due coniugi presenti nello stesso nucleo: quindi separati, divorziati e non coniugati).

(20/01/2022) Risposta: L'altro genitore la potrà integrare gestendola in maniera autonoma tramite il proprio SPID o per il tramite **del Patronato INCA** (valgono le regole descritte alla risposta 4). In merito alle specifiche della cooperazione applicativa al momento tale eventualità non è né prevista.

- 8) **Domanda:** In merito alla seconda opzione, esercitabile nella domanda AUUF da parte de primo genitore:

- Entrambi i genitori sono conviventi con il figlio nel nucleo familiare
- I genitori sono separati o divorziati o comunque non conviventi
- Il nucleo familiare del figlio comprende uno solo dei due genitori

L'altro genitore separato, divorziato (a differenza dell'altro genitore non coniugato che rientra nell'calcolo dell'indicatore ISEE dell'altro genitore come componente aggiuntiva / attratta) che versa gli assegni per i figli, a parte completare la domanda, per la quota di ripartizione di sua competenza, come gli sarà erogato l'AUUF solo in misura fissa o anche in quella variabile?

La presenza di un suo indicatore ISEE potrà incidere sulla parte variabile dell'AUUF, anche se all'interno di questa DSU non sarà presente il figlio?

(20/01/2022) Risposta: In premessa si ricorda che il beneficio spetta in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale e si considerano figli a carico quelli facenti parte del nucleo familiare ai fini ISEE. Ne consegue che, la presenza della DSU per il genitore separato/divorziato è **irrilevante** per il conteggio del beneficio.

- 9) **Domanda:** Genitore percettore di RDC percepisce AUUF al 100% d'ufficio come previsto senza presentare domanda. Se si vuole cambiare la ripartizione portandola al 50% con l'altro genitore, non presente nel nucleo ISEE agganciato all'RDC (ad esempio è separato legalmente), anche in questo caso, in assenza di presentazione AUUF, l'altro genitore può modificare la ripartizione attraverso la procedura on line dell'INPS?

(20/01/2022) Risposta: Si è in attesa di un **pronunciamento ufficiale** a quando l'INPS avrà sciolto i dubbi in merito alla disciplina di AUUF su RdC.

- 10) **Domanda:** Nucleo ISEE nel quale ci sono più nuclei familiari con relativi figli. Ad esempio, due fratelli coniugati con figli tutti facenti parte dello stesso nucleo ISEE. Ogni genitore farà domanda per chiedere gli AUUF relativi ai propri figli e l'INPS calcolerà assegno in base all'indicatore ISEE di competenza calcolato ovviamente tenendo conto di tutto il nucleo ISEE presente nella DSU. Corretto?

(20/01/2022) Risposta: Si.

- 11) **Domanda:** Un genitore chiede AUUF al 50% opzionando la terza ipotesi di mancato accordo e quindi senza mettere le modalità di pagamento per il pagamento automatico del 50% destinato all'altro genitore. La modalità con la quale l'altro genitore può richiedere il proprio 50% è solo ed esclusivamente quello di andare on line sul sito INPS e modificare la domanda presentata in precedenza dall'altro genitore o potrebbe presentare a sua volta una propria domanda AUUF chiedendo il proprio 50%?

(20/01/2022) Risposta: Come anticipato nelle risposte delle domande 4 e 7 le possibilità dell'altro genitore (B) è quello del completamento della domanda dell'altro genitore o tramite l'utilizzo dello SPID o recandosi presso lo stesso Patronato che ha inviato la domanda del genitore A.

- 12) **Domanda:** Per i figli disabili minori o maggiorenni senza limiti di età, lo status di disabile, che permette di avere gli importi previsti per l'AUUF, è lo stesso di quello previsto per avere diritto alle detrazioni fiscali (Cioè in base alla legge 104/92).

Quindi il vincolo di avere una disabilità rientrante esclusivamente fra quelle previste dalla normativa ISEE (tabella del quadro FC7) è presente solo per avere diritto alle maggiorazioni per i figli disabili minori.

È corretto?

(20/01/2022) Risposta: Si conferma la classificazione delle disabilità rappresentata nella procedura INPS.

Scheda - figlio - 1

Presento la domanda in qualità di (*):
 Genitore Genitore affidatario (affido preadottivo o temporaneo) Tutore del figlio

Codice fiscale figlio

Dichiaro che il figlio è a mio carico (*)

Figlio disabile (*): Sì No Per i figli maggiorenni per proseguire è necessario che sia disabile oppure che frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, o un corso di laurea, che svolga un tirocinio e che possieda un reddito complessivo inferiore a 8000 euro, che sia registrato come disoccupato o che svolga il servizio civile

Grado disabilità (*): Disabilità media Disabilità grave Non autosufficienza

(*) Campo obbligatorio

Classificazione delle disabilità

CATEGORIE	DISABILITÀ MEDIA	DISABILITÀ GRAVE	NON AUTOSUFFICIENZA
INVALIDI CIVILI DI ETÀ COMPRESA TRA 18 E 65 ANNI	- Invalidi 67→99% (D Lgs. 509/88)	- Inabili totali (L. 118/71, artt. 2 e 12)	- Cittadini di età compresa tra 18 e 65 anni con diritto all'indennità di accompagnamento (L. 508/88, art. 1, comma 2, lettera b)
INVALIDI CIVILI MINORI DI ETÀ	- Minori di età con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età (L. 118/71, art. 2 - diritto all'indennità di frequenza)	- Minori di età con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età e in cui ricorrono le condizioni di cui alla L. 449/1997, art. 8 o della L. 388/2000, art. 30	- Minori di età con diritto all'indennità di accompagnamento (L. 508/88, art. 1)
INVALIDI ULTRASessantacinquenni	- Ultrasessantacinquenni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età, invalidi 67→99% (D Lgs. 124/98, art. 5, comma 7)	- Ultrasessantacinquenni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età, inabili 100% (D Lgs. 124/98, art. 5, comma 7)	- Cittadini ultrasessantacinquenni con diritto all'indennità di accompagnamento (L. 508/88, art. 1, comma 2, lettera b)
CIECHI CIVILI	- Art. 4, L. 138/2001	- Ciechi civili parziali (L. 382/70 - L. 508/88 - L. 138/2001)	- Ciechi civili assoluti (L. 382/70 - L. 508/88 - L. 138/2001)
SORDI CIVILI	- Invalidi Civili con colosi esclusi dalla fornitura protesica (DM 27/8/1999, n. 332)	- Sordi pre-linguali, di cui all'art. 50 L. 342/2000	
INPS	- Invalidi (L. 222/84, artt. 1 e 6 - D Lgs. 503/92, art. 1, comma 8)	- Inabili (L. 222/84, artt. 2, 6 e 8)	- Inabili con diritto all'assegno per l'assistenza personale e continuativa (L. 222/84, art. 5)
INAIL	- Invalidi sul lavoro 50→79% (DPR 1124/65, art. 66) - Invalidi sul lavoro 35→59% (D Lgs. 38/2000, art. 13 - DM 12/7/2000 - L. 296/2006, art. 1, comma 782)	- Invalidi sul lavoro 80→100% (DPR 1124/65, art. 66) - Invalidi sul lavoro >59% (D Lgs. 38/2000, art. 13 - DM 12/7/2000 - L. 296/2006, art. 1, comma 782)	- Invalidi sul lavoro con diritto all'assegno per l'assistenza personale e continuativa (DPR 1124/65 - art. 66) - Invalidi sul lavoro con menomazioni dell'integrità psicofisica di cui alla L. 296/2006, art. 1, comma 782, punto 4
INPS GESTIONE EX INPDAP	- Inabili alle mansioni (L. 379/55, DPR 73/92 e DPR 171/2011)	- Inabili (L. 274/1991, art. 13 - L. 335/95, art. 2)	
TRATTAMENTI DI PRIVILEGIO ORDINARI E DI GUERRA	- Invalidi con minorazioni globalmente ascritte alla terza ed alla seconda categoria Tab. A DPR 834/81 (71→80%)	- Invalidi con minorazioni globalmente ascritte alla prima categoria Tab. A DPR 834/81 (81→100%)	- Invalidi con diritto all'assegno di superinvalidità (Tabella E allegata al DPR 834/81)
HANDICAP		- Art. 3, comma 3, L. 104/92	

13) **Domanda:** Sono un dipendente del Ministero Affari Esteri attualmente in assegnazione all'Ambasciata d'Italia a Madrid fino all'estate 2022. Riguardo l'assegno unico, potreste chiarirmi per favore se è consentito richiederlo a chi presta servizio all'estero? Per quanto di mia conoscenza, fino ad oggi non era permesso per chi percepisce l'ISE (indennità di servizio estero) chiedere gli assegni al nucleo familiare, tuttavia il nuovo assegno sostituisce anche le detrazioni per figli a carico, che erano presenti nel cedolino anche per chi è all'estero. Secondo il decreto che introduce l'assegno unico, il richiedente deve essere "residente e domiciliato in Italia", come deve essere interpretato questo requisito, considerando che la nostra residenza resta in Italia e il datore di lavoro è il MAECI?

(20/01/2022) Risposta: In attesa di un pronunciamento ufficiale da parte dell'INPS, si ritiene che se il richiedente **soddisfi congiuntamente** i requisiti previsti dall'articolo 3 comma 1, la domanda AUUF possa essere presentata. La residenza in Italia è attestata dall'iscrizione nell'ANPR e **vale sia per il richiedente il beneficio che per i figli oggetto del beneficio.**

14) **Domanda:** Sono un cittadino italiano, iscritto AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), residente all'estero posso presentare la domanda AUUF? Inoltre, non essendo coniugato con coniuge residente in Italia, non ho la possibilità di presentare la DSU ne consegue che mi spetterà solo la parte fissa del beneficio?

(20/01/2022) Risposta: In attesa di un pronunciamento ufficiale da parte dell'INPS si evidenzia che all'articolo 3, comma 1, lettera c) è previsto che il soggetto sia residente in Italia al momento della domanda di AUUF. Quindi la risposta **dovrebbe essere negativa.** Si conferma che il soggetto non residente in Italia non può presentare ISEE (salvo il caso del coniuge iscritto all'AIRE)

- 15) **Domanda:** In caso di genitori non coniugati e non conviventi, nell'eventualità di figli minori e di dati di uno dei 2 genitori non reperibili, l'indicatore Isee risulterebbe essere "non calcolabile."
Questa casistica comporta l'impossibilità di richiedere AUUF? O esiste una diversa soluzione?
(20/01/2022) Risposta: Per ottenere l'ISEE minorenni, se il genitore non coniugato e non convivente non collabora, occorre farne dichiarare **l'estraneità affettiva dai servizi sociali** e poi nella compilazione della DSU occorre compilare il quadro D, indicando il codice fiscale del genitore e barrando la prima casella.
- 16) **Domanda:** Nel caso in cui un figlio minore in data di presentazione dell'Isee e successiva presentazione di domanda AUUF, diventi maggiorenne in corso d'anno è necessario presentare una nuova DSU?
(20/01/2022) Risposta: La nuova DSU va presentata solo nel caso in cui ci sia variazione del nucleo familiare. Nel caso in cui il figlio diventi maggiorenne ma continua a convivere con i genitori continua a far parte del nucleo originario e quindi non è necessaria una nuova DSU)
- 17) **Domanda:** Nel caso di genitore vedovo con figlio maggiore di 21 anni disabile che vive in comunità (quindi convivenza anagrafica che determina la non presenza nella DSU del genitore), quest'ultimo può presentare domanda di AUUF?
(20/01/2022) Risposta: Nel caso specifico la domanda sarà presentata dal figlio maggiorenne attraverso la figura del tutore.
- 18) **Domanda:** nel caso di genitore separato/divorziato che ha i figli nel suo nucleo secondo la normativa ISEE, per i quali aver diritto a richiedere AUUF, non voglia però presentare né ISEE ne voglia fare domanda AUUF. L'altro genitore separato/divorziato, non avendo nel suo nucleo, ai fini ISEE, i figli per i quali poter richiedere l'assegno, indipendentemente se presenti o non presenti ISEE, comunque non ha possibilità di richiedere l'assegno AUUF. È corretto?
(20/01/2022) Risposta: La domanda AUUF **può essere presentata** dal genitore separato/divorziato che non i figli nel suo nucleo tenendo però presente che l'INPS per il calcolo della parte variabile del beneficio AUUF deve prendere a riferimento l'ISEE del figlio beneficiario.
- 19) **Domanda:** Si chiede conferma che per la presentazione della domanda AUUF la verifica sulla composizione del nucleo familiare, definito sulla base dei criteri di cui al DPCM 159/2013, venga fatta alla data di presentazione della stessa (ad esempio 2022); a differenza della verifica del "figlio fiscalmente a carico" che invece è effettuato sull'anno di riferimento della DSU (DSU 2022 reddito 2020)?
(20/01/2022) Risposta: I figli minorenni e quelli maggiorenni conviventi fanno parte del nucleo del genitore con cui convivono a prescindere dal carico a differenza dei figli maggiorenni non conviventi per i quali si guarda il carico del secondo anno solare antecedente
- 20) **Domanda:** Il Dlgs 230/2021 all'articolo 2 comma 1 lettera b) punto 2 individua un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui. Si chiede conferma sull'anno di rilevazione di tale reddito? Se confermato l'anno di presentazione della domanda visto che è un dato presuntivo cosa succede al superamento dello stesso?
(20/01/2022) Risposta: Per la verifica del limite degli 8.000 € annui si fa riferimento all'anno di presentazione della domanda AUUF. Nel caso di superamento di tale limite nel corso dell'anno di erogazione del beneficio bisogna darne immediata comunicazione all'INPS in modo tale che l'operazione di conguagli di fine anno possa recuperare l'indebito.

21) **Domanda:** Sono previsti dei casi in cui l'altro genitore separato/divorziato deve formalmente attraverso una qualche dichiarazione/procedura on line autorizzare il richiedente a percepire l'assegno al 100%.

(20/01/2022) Risposta: No, l'unico intervento dell'altro genitore non richiedente, separato/divorziato, potrà essere, per il momento, on line intervenendo sulla domanda già presentata dal richiedente:

1) Per modificare la ripartizione dell'assegno già opzionata precedentemente dal richiedente AUUF
2) Per richiedere il proprio 50% nel caso il richiedente abbia richiesto il proprio 50% senza fornire i dati di pagamento dell'altro genitore per mancato accordo.

Tale procedura dei punti 1) e 2) si utilizza sia nel caso di affidamento esclusivo dei figli, sia nel caso di affidamento condiviso dei figli.

22) **Domanda:** In premessa l'art. 1 c. 2 del Dlgs 230 cita: "Ai fini del presente decreto, si considerano figli a carico quelli facenti parte del nucleo familiare indicato ai fini ISEE". L'art. 2 c. 1 Lettera c del Dlgs 230 cita. " per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età".

Detto ciò, si rappresenta il caso di un figlio disabile di età maggiore di 26 anni, seppur a carico fiscale dei genitori, non fa parte del nucleo familiare dei genitori e conseguentemente dovrà presentare la DSU per conto proprio.

La domanda AUUF può essere presentata dal genitore non convivente con il figlio disabile o dovrà essere presentata dal figlio maggiorenne disabile?

(20/01/2022) Risposta: Il figlio maggiorenne di età pari o superiore ai 26 anni, anche se fiscalmente a carico dei genitori, ma con loro non convivente non fa parte del nucleo familiare, ai fini ISEE, dei genitori. Quindi solo lui o il suo tutore può presentare la domanda AUUF e la relativa DSU.

22) **Domanda:** Se il figlio minore diventa maggiore nel corso della presentazione della domanda bisogna integrare la prima domanda confermando di possedere i requisiti previsti all'articolo 2 comma 1 lettere b)?

Ai fini del calcolo del beneficio si mantiene la regola, sino ad ora valida ai fini fiscali, la quale prevede che la detrazione teorica è rapportata a mese, e compete nel mese in cui si verificano le condizioni e cessa nel mese successivo?

(20/01/2022) Risposta:

a) Sì, prima dell'operazione di conguaglio prevista per fine anno il richiedente il beneficio dovrà integrare la domanda confermando per il figlio "maggiorenne" il possesso dei requisiti necessari.

b) Si confermano le regole vigenti per il calcolo delle detrazioni fiscali